

[ZOOTECCIA] Restano disponibili per i produttori grazie a un decreto Mipaaf pubblicato il 28 febbraio

Non confluiranno nella riserva le quote latte non utilizzate

[DI ALESSANDRO COLTELLI]

Le quote latte non utilizzate nel corso della campagna 2009/2010 non confluiranno automaticamente nella riserva nazionale ma rimarranno nella disponibilità dei produttori in modo da poter essere utilizzate nella successiva campagna di commercializzazione. Un decreto del Mipaaf datato 18 dicembre 2009 ma pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana del 28 febbraio 2010 ha infatti previsto questa norma per non privare i produttori della libertà di produrre in meno rispetto alla quota loro assegnata.

Il decreto è stato emanato in quanto la normativa comunitaria relativa alla gestione dei quantitativi di riferimento individuali stabilisce che se per almeno un periodo di 12

mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno al 70% della sua quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale.

I bassi prezzi del latte del 2009 hanno spinto molti produttori a ridurre la produzione. Nei casi in cui la contrazione produttiva è stata realizzata, si sono riscontrate riduzioni produttive che hanno anche superato il 70% della quota produttiva assegnata a ciascun allevatore, per cui tali quote sarebbero state restituite alla riserva nazionale. La perdita della quota per effetto della sua mancata utilizzazione comporta però impossibilità di riprendere in se-

Tra le conseguenze:

gli allevatori

saranno liberi

anche di ridurre

la produzione

guito la produzione, una volta che il mercato del latte manifesta segni di ripresa, come in effetti si sta verificando.

D'altra parte la situazione di crisi era stata oggetto della comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 luglio 2009 sulla crisi del mercato lattiero-caseario nell'Ue; in particolare era stata posta in evidenza la necessità di adottare misure per evitare ulteriori cadute del prezzo del latte e facilitare un atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote al 1° aprile 2015.

Da parte italiana si è ritenuto pertanto di non obbligare i produttori all'ottenimento di determinati volumi di produzione così come indicati nelle quote di riferimento loro assegnate, ma di favorire al massimo le loro scelte. Il decreto ministeriale appena pubblicato stabilisce quindi che non si attua, a decorrere dal periodo 2009-2010, la procedura di restituzione alla riserva nazionale delle quote non utilizzate per oltre il 70%.

La misura verrà comunque rivista in quanto il decreto stabilisce che prima dell'avvio di ciascun periodo di commercializzazione il ministro, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, dispone il mantenimento o la cessazione di queste misure. ■

[ETICHETTE] Il no Ue per Uht e formaggi

Le tanto attese norme in materia di etichettatura del latte a lunga conservazione e degli altri prodotti caseari, e in particolare quelle relative all'indicazione dell'origine della materia prima, rimarranno inattuati. Bruxelles infatti ha deciso di bocciare lo schema di decreto ministeriale sull'indicazione dell'origine per il latte Uht e i formaggi.

Il decreto del ministro **Luca Zaia**, che voleva introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del latte utilizzato, predisposto nell'estate del 2009, era stato trasmesso, prima della sua promulgazione, alla Commissione europea per ottenere il placet proprio per verificare se la norma proposta

contrastava con le disposizioni comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari e soprattutto di parità di accesso al mercato.

Il verdetto della Commissione è completamente negativo e senza riserva in quanto viene affermato che le autorità italiane devono astenersi dall'adottare le previsioni contenute nella bozza di decreto ministeriale. Secondo quanto riportato nella decisione comunitaria le autorità italiane non sono riuscite a dimostrare che l'etichettatura di origine, così come prevista nel provvedimento notificato, sia necessaria per raggiungere uno degli obiettivi indicati nella direttiva 2000/13/E relativa all'etichettatura dei prodotti agro-alimentari. ■ **A. C.**